

**Accordo di modifiche all'Accordo Interconfederale Cgil, Cisl, Uil e Confapi sulla rappresentanza
del 26 luglio 2016**

Addì 23 settembre 2019

tra

CONFAPI

e

CGIL CISL UIL

PREMESSO

che l'accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 aveva affidato alcune delle funzioni fondamentali per la misurazione della rappresentanza al CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro);

che occorre individuare altri soggetti ai quali affidare le funzioni che l'Accordo Interconfederale aveva assegnato al CNEL, per favorire l'effettiva applicazione dell'accordo;

che appare, inoltre, opportuno individuare soluzioni che rendano più agevole la raccolta e la ponderazione del dato elettorale e del dato degli iscritti al fine di facilitare le relative operazioni;


che, con l'occasione, le Parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 ritengono opportuno definire ulteriori modalità operative relative alla Parte Prima di tale accordo

tutto ciò premesso

convengono che:


- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- 2) Le funzioni attribuite al CNEL, dall'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016, in ordine alla raccolta del dato elettorale ed alla sua ponderazione con il dato associativo sono trasferite all'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale).
- 3) A far data dall'anno 2020, la raccolta del dato relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle R.S.U. validamente in carica avverrà fino alla data del 10 dicembre di ogni anno.

Pertanto, ferme restando le regole contenute nell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 sulle operazioni di raccolta e elaborazione del dato elettorale, quest'ultimo sarà desunto dai



verbali delle elezioni delle RSU pervenuti al Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Le operazioni di verifica ed elaborazione dovranno essere terminate entro il 31 gennaio ed entro la stessa data il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro comunica, tramite PEC, a tutte le organizzazioni sindacali interessate il risultato finale della raccolta del dato elettorale; trascorsi 10 giorni di calendario il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro invia i dati all'INPS per il tramite dell'apposito programma informatico.

- 4) Per quanto attiene alla raccolta del dato degli iscritti, previa apposita Convenzione con l'INPS, le organizzazioni sindacali, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Inps effettuano ogni opportuna verifica, entro e non oltre 30 giorni dall'invio del dato, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni datoriali territorialmente competenti. La raccolta del dato degli iscritti, per ogni anno, si deve intendere conclusa con l'invio dell'Uniemens relativo al mese di dicembre dello stesso anno.
- 5) Entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'Inps provvederà alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo secondo le modalità convenute nell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016.
- 6) Effettuata la ponderazione, entro la fine del mese di maggio, l'Inps comunica via pec il dato della rappresentanza relativo, rispettivamente, a ciascuna organizzazione sindacale firmataria o aderente all'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016.
- 7) Entro il mese di giugno, le eventuali osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti all'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 saranno comunicate al Comitato di gestione di cui al punto 8. Le Parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 si impegnano a redigere un apposito regolamento volto a definire le funzioni di tale Comitato, il quale opererà senza oneri economici. Tale regolamento dovrà definire anche le procedure utili a permettere a ogni singola organizzazione, firmatarie o aderenti all'Accordo Interconfederale 26 luglio 2016, di presentare istanze al suddetto Comitato aventi ad oggetto anche il dato finale della rappresentanza, così come risultante a seguito della ponderazione tra dato associativo e dato elettorale effettuata dall'Inps.
- 8) Il Comitato di gestione sarà presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e sarà composto, oltre che da due rappresentanti del sistema di rappresentanza di Confapi, da tutte le organizzazioni sindacali che raggiungano la soglia del 5% della rappresentanza, ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016, sulla base dell'ultimo dato della rappresentanza certificato, in almeno 3 contratti nazionali, di cui almeno 2 rientranti tra quelli che risultano tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati, tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confapi, come individuati in esecuzione dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 e della relativa Convenzione che sarà stipulata con Inps e INL.
- 9) Il Comitato, entro il mese di luglio, provvederà a convocare le categorie delle Organizzazioni sindacali che hanno firmato e/o aderito all'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 e successive modifiche, e a proclamare il risultato annuale della misurazione e certificazione della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale censito, secondo quanto previsto




dall'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016. Tale certificazione sarà oggetto di un apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, congiuntamente o disgiuntamente, almeno il 60% della rappresentanza, per ciascun contratto, nonché dai due rappresentanti del sistema di rappresentanza di Confapi e dal Presidente del Comitato.

- 10) Le Parti stabiliscono che i Comitati dei Garanti sono tenuti a raccogliere anche i verbali delle elezioni R.S.U. provenienti da aziende che, pur non essendo formalmente associate a Confapi, hanno ottemperato alla comunicazione all'Inps delle deleghe sindacali attraverso gli Uniemens mensili. Sarà onere delle organizzazioni sindacali dimostrare il rispetto della condizione di cui al periodo precedente.
- 11) In fase di prima applicazione, e in via sperimentale, in attesa della prima vera e propria certificazione del dato sulla rappresentanza, che avverrà nel corso dell'anno 2021, le Parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 convengono che il dato degli iscritti, raccolto in relazione all'anno 2020, e il dato dei voti delle elezioni delle RSU, relativo al triennio 10 dicembre 2020 / 10 dicembre 2017 potranno essere anche utilizzati per verificare le problematiche applicative dell'accordo, e costituiranno dati di riferimento per la futura implementazione dell'accordo.
- 12) che in ogni caso, esclusivamente per certificare il primo vero e proprio dato ponderato sulla rappresentanza, secondo quanto stabilito al punto 8, calcolato sia in base al dato degli iscritti raccolto nel 2020 che al dato delle elezioni delle RSU validamente in carica al 10 dicembre 2020 (e per il triennio antecedente), parteciperanno alla sessione di lavori del Comitato di gestione, che si svolgerà nel 2021, le Organizzazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016.
- 13) che, al fine di consentire una certificazione utile del dato relativo alla rappresentanza delle singole organizzazioni di categoria rispetto al contratto collettivo nazionale di pertinenza, il Comitato di gestione di cui al punto 8 potrà procedere alla certificazione solo nel caso in cui il dato relativo agli iscritti sia stato raccolto con la partecipazione di un numero di imprese che risultano avere alle proprie dipendenze la metà dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero complessivo dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro viene determinato sulla base delle informazioni fornite dall'Inps, relativamente alla media annuale dei lavoratori risultante nell'anno antecedente.

Ove la certificazione fosse effettuata il Comitato di Gestione provvederà ad informarne tutte le organizzazioni sindacali interessate.

- 14) Le Parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 ritengono opportuno stabilire che, per un ordinato svolgimento delle operazioni di raccolta dei dati, le adesioni all'Accordo Interconfederale, per essere utilmente prese in considerazione dovranno pervenire a Confapi entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello della misurazione.


- 15) Le Parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 ritengono opportuno stabilire che, nel caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse




ovvero di parità delle preferenze di ciascuno dei due candidati, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero complessivo delle preferenze risulti uguale il seggio viene attribuito, in prima battuta, secondo l'ordine di presentazione delle liste; qualora le liste risultino presentate contemporaneamente, il seggio viene attribuito al candidato più anziano; infine, a parità di anzianità, secondo l'ordine di presenza nella lista.

Col termine "anzianità" deve essere intesa prioritariamente quella di servizio presso l'unità produttiva per la quale si svolgono le elezioni.


CONFAPI
(Maurizio Casasco)



CGIL
(Maurizio Landini)



CISL
(Annamaria Furlan)



UIL
(Carmelo Barbagallo)

